

ALLEGATO A
MISURA A

Titolo	MISURA A: Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata presso l'Organismo di Composizione della Crisi competente territorialmente.(D.lgs12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n, 155, di seguito Codice o CCII).
Soggetti destinatari e beneficiari	I soggetti destinatari del contributo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte. I beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a Euro 228.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo. Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad euro 2.000,00 erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno. Restano a carico del soggetto sovraindebitato tutti i costi per la produzione dei documenti utili alla procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale, le visure ecc) e le spese di Giustizia relative al contributo unificato e alla marca da bollo per il deposito in Tribunale.

Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE)-2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso. L'impresa beneficiaria deve essere attiva.
Tipologia della procedura	La misura contribuisce all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e si riferisce agli acconti sul compenso spettanti all'OCC per l'apertura della pratica e la predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall'OCC per il tramite del gestore secondo le modalità di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte. Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC. Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate dal 1° gennaio 2026. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo. In caso di istanze rinunciate l'OCC è tenuto a: - segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato; - documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti dall'OCC fino alla rinuncia; - restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate. Nel caso in cui al termine della procedura venisse liquidato dal Tribunale un compenso inferiore al contributo versato da Finpiemonte, l'OCC non è tenuto a restituire le somme ricevute, purché queste corrispondano a costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati.

Istruttoria e valutazione	La fase di istruttoria effettuata dall'OCC nell'ambito dell'analisi della situazione di crisi da parte del gestore ai sensi del Codice deve precedere la fase di presentazione della richiesta di contributo. Le istanze verranno trasmesse dall'OCC a Finpiemonte. La domanda di contributo dovrà contenere: - la domanda del primo acconto del contributo pari al 50%; - una autodichiarazione dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, attesti, sulla base delle dichiarazioni ricevute dallo stesso, la sua situazione di indisponibilità di liquidità per l'avvio della procedura e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell'istanza; - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - dichiarazione dell'OCC di non aver richiesto e di non richiedere al soggetto debitore ulteriori somme a titolo di compenso dell'OCC fino all'avvenuto deposito della proposta; - la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo a copertura degli stessi costi già coperti dal presente contributo ad altri soggetti pubblici/privati; - l'impegno a depositare la proposta in Tribunale entro il tempo massimo di mesi 6 dalla data di comunicazione all'OCC del provvedimento di concessione del contributo salvo motivata richiesta di proroga. Sono esclusi dal calcolo del termine di 6 mesi il mese di agosto e il periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 7 gennaio. La richiesta della seconda quota a saldo pari al restante 50% dovrà essere presentata: - successivamente al conferimento/nomina dei professionisti incaricati; - dietro presentazione della ricevuta della Cancelleria del Tribunale dell'avvenuto deposito della proposta e della relazione particolareggiata. Nella relazione particolareggiata dovrà essere verificata l'indicazione della detrazione del contributo rispetto ai costi della procedura. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: – la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); – il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; – presenza e completezza della documentazione presentata per il primo acconto e per il saldo come sopra elencata. Al termine dell'istruttoria formale Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo all'OCC. Si precisa che il contributo di 1.200,00 euro corrisposto all'OCC farà parte integrante del compenso dell'OCC e pertanto nella relazione particolareggiata depositata dall'esperto dovrà essere fatto apposito riferimento all'ottenimento di tale contributo calcolandolo in detrazione al costo complessivo della procedura.
Termini	Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del primo acconto sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte. Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del secondo

	acconto sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.
Soggetto Gestore	Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a: – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; – effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; – realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato A, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; – assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai destinatari del contributo da Finpiemonte in esito alla verifica positiva dell'istruttoria trasmessa con la richiesta di contributo.